



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 26 febbraio 2025, composta dai Magistrati:

Paolo PELUFFO	- Presidente
Giuseppe GRASSO	- Consigliere relatore
Tatiana CALVITTO	- Primo Referendario
Antonio CATANZARO	- Primo Referendario
Massimo Giuseppe URSO	- Primo Referendario

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n.*

655/1948;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 1, comma 173, della L. n. 266/2005;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la deliberazione n.71/2023/INPR, con la quale sono state approvate da parte di questa Sezione le *"Linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all'art.1, comma 173, della legge n.266/2005"*.

Udito all'Adunanza del 26 febbraio 2025 il relatore Cons. Giuseppe Grasso;

PREMESSO

1. In data 15/9/2023 è stata acquisita al prot. n. 8177 di questa Sezione la determinazione n.802 del 5/7/2023 del Comune di Campobello di Licata (AG) ad oggetto approvazione prova selettiva per il conferimento di un incarico di professionista junior per lo svolgimento di funzioni tecniche nell'ambito dei progetti ricadenti nel PNRR.

Con detta nota, l'Ente comunicava l'approvazione della graduatoria finale della procedura selettiva di che trattasi e la successiva stipula del contratto di collaborazione professionale con il vincitore; contratto del quale conseguentemente trasmetteva copia a questa Sezione.

Detta procedura c.d. "aperta" veniva proceduta da una procedura interna a favore del personale interno a cui partecipava la dipendente Lo Verde Giovanna in possesso

del titolo di architetto con relativa abilitazione professionale ed iscrizione all'albo, inquadrata nella fascia funzionale B.

La suddetta dipendente veniva esclusa dalla selezione interna poiché appartenente alla fascia funzionale B mentre "funzionalmente" il profilo richiesto apparterebbe alla fascia funzionale superiore D.

*** **

1. In diritto.

L'art. 11, comma 2, del d.l. n. 36/2022 recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"*, convertito con modificazioni dalla l. n. 79/2022, ha aggiunto all'art. 1 della legge 30/12/2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), il comma 179-bis a mente del quale *"le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia n. 107 del 8 giugno 2018"*.

La suddetta norma, *breviter*, ha previsto la facoltà, per le amministrazioni interessate sulla base dell'art. 1, comma 180, della l. n. 178/2020, di destinare le risorse finanziarie non impegnate nell'ambito di due procedure concorsuali svoltesi ai sensi dell'art. 10, comma, 4 d.l. n. 44/2021 (*"Concorso Coesione dei 2.800 posti"*, G.U. n. 27 del 6/4 e n. 82 del 1/10 del 2021) - entrambe procedure finalizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 179, l. n. 178/2020, al reclutamento a tempo determinato di personale *"al fine*

di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027” - alla stipula di contratti di collaborazione esterna ex art. 7 d.lgs. 165/2001.

Con circolare n. 15001 del 19/7/2022, l'Agenzia per la Coesione territoriale è poi intervenuta a fornire specifiche indicazioni per l'applicazione del suddetto art. 11, comma 2, d.l. n. 36/2022 ed in particolare:

- ha dato atto della mancata copertura dei posti relativi, fra gli altri, al profilo professionale FT (tecnici) – che in questa sede interessa -, in relazione alle predette procedure concorsuali *ex art. 10, comma 4, del d.l. n. 44/2021*;
- in virtù di ciò ha individuato le amministrazioni beneficiarie delle risorse di che trattasi e quindi autorizzate a procedere alla selezione di risorse umane mediante stipula di contratti di collaborazione *ex art. 7, commi 6 e 6-bis, d.lgs. n. 165/2001*;
- ha stabilito, in coerenza con la previsione di cui all'art. 11, comma 2, d.l. n.36/2022, che i contratti di collaborazione autonoma, da stipularsi secondo lo schema allegato alla circolare e da svolgersi senza vincolo di subordinazione, devono avere una durata non superiore a 36 mesi e un compenso onnicomprensivo massimo annuo di euro 38.366,23.

Inoltre, previo richiamo alla disciplina contenuta nel regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo di cui al decreto direttoriale n. 107/2018, ha predisposto delle apposite *Linee guida per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo* (allegate alla circolare), le quali, a loro volta, hanno previsto:

- all'art. 1 che *“Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, è possibile conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, solo laddove l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (c.d. interpello)”* (comma 1) e *“Solo in caso di esito negativo dell'interpello interno, ai fini dell'individuazione delle professionalità necessarie viene, dunque, attivata la procedura selettiva, tramite pubblicazione di un Avviso pubblico”* (comma 2);
- all'art. 2 che *“La procedura selettiva è esperita attraverso la comparazione di curricula e lo svolgimento di successivi colloqui”*;

- all'art. 3 che *"Ai candidati vincitori verrà conferito l'incarico di prestazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo [...] (comma 1); "Ai fini della stipula dei contratti è richiesta al contraente la presentazione di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interesse nonché altre eventuali adempimenti previsti dalla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico" (comma 2);*
- all'art. 4 che *"L'incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal D.lgs, 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii."*

*** **

Deve evidenziarsi preliminarmente la candidata pur essendo in possesso del titolo di architetto è inquadrata nella fascia funzionale B del contratto autonomie locali del 1999 e ciò in concreto rende di fatto non compatibile la copertura dell'incarico con risorsa interna, poiché tal profilo funzionale ricomprende lo svolgimento di mere mansioni esecutive il che si pone in contrasto con il profilo richiesto di esperto junior che rientra comunque nella fascia funzionale D.

Quest'ultima ricomprende funzioni direttive, e dunque, in questo caso, sebbene il profilo richiesto sia di collaborazione con la figura dell'esperto senior che si configura come responsabile di progetto ed in questi caso coincide con la funzione D di responsabile dell'ufficio tecnico comunale pertanto rende incompatibile la ricopertura dell'incarico con una risorsa intrna di fascia B .

In conclusione, si ritiene che la procedura relativa all'incarico in esame, sia legittima nei termini di cui in motivazione.

la Sezione di controllo per la Regione siciliana

DELIBERA

- di approvare la relazione del Magistrato istruttore relativa all'incarico di collaborazione professionale, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 11,

comma 2, del decreto-legge 30/4/2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29/6/2022, n. 79, conferito dal comune di Campobello di Licata in relazione ai progetti del PNRR.

- Dichiaro che l'incarico in esame, è regolare nei termini di cui in motivazione

DISPONE

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Sindaco del Comune di Campobello di Licata.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025.

L'ESTENSORE

Giuseppe Grasso

IL PRESIDENTE

Paolo Peluffo

Depositato in Segreteria il 19 marzo 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura